

**ADDENDUM ALLA RICHIESTA DI MUTUO  
CONTRO CESSIONE PRO SOLVENDO DI QUOTE DI QUOTE DELLO STIPENDIO/PENSIONE**

Gentile Cliente,

con il presente documento Le comunichiamo che a seguito del recente aggiornamento dell'articolo **125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385** (di seguito "TUB"), così come modificato dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono state variate, a decorrere dal 25 luglio 2021, le modalità di calcolo della riduzione **costo totale del credito**, alla quale il Cliente ha diritto in caso di rimborso anticipato del contratto di credito.

Per effetto di tale modifica sono quindi oggetto di riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto secondo il criterio del costo ammortizzato, gli interessi e tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.

Ciò premesso, si porta a conoscenza del Cliente che per effetto di tale modifica quanto rappresentato all'interno della richiesta di mutuo contro cessione pro solvendo di quote dello stipendio/pensione dallo stesso presentata a IBL Family con riferimento alla **rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata del prestito** indicata all'interno del "PROSPETTO ECONOMICO" e a quanto previsto all'**articolo 9** (ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO) delle **Condizioni Generali**, deve intendersi modificato come di seguito indicato (evidenza delle modifiche in rosso), per tener conto delle modifiche apportate al suindicato articolo 125-sexies TUB.

**CONDIZIONI GENERALI**

ARTICOLO 9 - ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO	
VERSIONE ATTUALE	VERSIONE MODIFICATA
<p>Il Cliente potrà rimborsare parzialmente o integralmente il proprio debito, prima del termine previsto dal presente Contratto. Per l'attualizzazione del credito in caso di anticipata estinzione il Cliente godrà dello scomputo della quota interessi (TAN) non maturata che andrà a rappresentare il rimborso quale unica componente di costo soggetta a maturazione nel tempo come indicato nello IEBCC, per il periodo di rateazione non fruito. Resta espressamente convenuto che le commissioni e spese trattenute in origine dal Finanziatore quali COSTI FISSI (up-front) non saranno rimborsabili perché maturati all'atto di perfezionamento del contratto. Per chiedere il conteggio estintivo è necessario inviare a IBL Family S.p.A. una richiesta scritta e firmata accompagnata dal documento d'identità in corso di validità via fax al numero 06.51294870 o via e-mail all'indirizzo <a href="mailto:incassicqs@iblfamily.it">incassicqs@iblfamily.it</a>, specificando il recapito presso il quale si desidera ricevere il conteggio. Ricevuta la richiesta del Cliente, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 895/1950 la Società entro 10 giorni comunicherà il conteggio estintivo ai recapiti indicati dal Cliente comprensivi dell'ammontare del capitale residuo da rimborsare, degli interessi e dei costi dovuti sino al momento dell'estinzione anticipata, nonché dell'ammontare di un indennizzo pari al 1% dell'importo rimborsato in anticipo, qualora la durata residua del presente contratto sia superiore ad un anno, ovvero pari al 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo qualora la durata residua del contratto sia pari o inferiore ad un anno. Nessun indennizzo sarà dovuto qualora l'importo del debito residuo sia inferiore ad euro 10.000. In nessun caso l'importo dell'indennizzo potrà superare l'importo degli interessi ancora dovuti.</p>	<p>Il Cliente potrà rimborsare parzialmente o integralmente il proprio debito, prima del termine previsto dal presente Contratto. Per l'attualizzazione del credito in caso di anticipata estinzione il Cliente godrà dello scomputo della quota interessi (TAN) non maturata che andrà a rappresentare il rimborso quale unica componente di costo soggetta a maturazione nel tempo come indicato nello IEBCC, per il periodo di rateazione non fruito. <b>In ogni caso di estinzione anticipata del prestito il Cliente avrà diritto, ai sensi dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad una riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto secondo il criterio del costo ammortizzato, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte come indicate alla voce TAX (oneri erariali) del Prospetto Economico.</b></p> <p>Per chiedere il conteggio estintivo è necessario inviare a IBL Family S.p.A. una richiesta scritta e firmata accompagnata dal documento d'identità in corso di validità via fax al numero 06.51294870 o via e-mail all'indirizzo <a href="mailto:incassicqs@iblfamily.it">incassicqs@iblfamily.it</a>, specificando il recapito presso il quale si desidera ricevere il conteggio. Ricevuta la richiesta del Cliente, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 895/1950 la Società entro 10 giorni comunicherà il conteggio estintivo ai recapiti indicati dal Cliente comprensivi dell'ammontare del capitale residuo da rimborsare, degli interessi e dei costi dovuti sino al momento dell'estinzione anticipata, nonché dell'ammontare di un indennizzo pari al 1% dell'importo rimborsato in anticipo, qualora la durata residua del presente contratto sia superiore ad un anno, ovvero pari al 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo qualora la durata residua del contratto sia pari o inferiore ad un anno. Nessun indennizzo sarà dovuto qualora l'importo del debito residuo sia inferiore ad euro 10.000. In nessun caso l'importo dell'indennizzo potrà superare l'importo degli interessi ancora dovuti.</p>

Coerentemente con le modifiche sopra illustrate, devono intendersi modificate come di seguito indicato (evidenza delle modifiche in rosso), le seguenti voci della **Legenda**

LEGENDA	
VERSIONE ATTUALE	VERSIONE MODIFICATA
<p><b>COMMISSIONI DI INTERMEDIAZIONE:</b> provvigioni dovute alla rete di vendita esterna (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari o banche convenzionate) per lo svolgimento di attività preliminari finalizzate esclusivamente alla conclusione del contratto sino alla liquidazione; per la loro stessa natura, in caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Delegante perché sono maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento</p>	<p><b>COMMISSIONI DI INTERMEDIAZIONE:</b> provvigioni dovute alla rete di vendita esterna (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari o banche convenzionate) per lo svolgimento di attività preliminari finalizzate esclusivamente alla conclusione del contratto sino alla liquidazione. <b>In caso di estinzione anticipata del finanziamento, queste spese saranno rimborsate al Cliente - per la parte non maturata - secondo il criterio del costo ammortizzato.</b></p>

**RECURRING:** voce di costo, identificata nel solo TAN contrattuale, soggetta a maturazione nel corso dell'esecuzione del contratto e, pertanto, in caso di rimborso anticipato del debito, questa sarà rimborsata al Delegante per la quota parte non ancora maturata rispetto al piano di ammortamento.

**RIMBORSO ANTICIPATO:** diritto del Cliente di rimborsare il prestito in tutto o in parte anticipatamente rispetto alla durata concordata, dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo. In caso di rimborso anticipato al Delegante viene richiesto, il versamento del capitale residuo, degli interessi maturati, delle eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti, oltre alla penale per l'estinzione anticipata che non può comunque superare la percentuale prevista per legge. Inoltre, rimangono a carico del Cliente le Spese Fisse Contrattuali e le Commissioni Accessorie poiché costituiscono costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dal rimborso anticipato.

**SPESE DI ISTRUTTORIA:** comprende le spese di istruttoria per le attività svolte al momento dell'impianto della pratica a quelle necessarie per perfezionare la delegazione di pagamento (notifica ATC). In caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Delegante perché riguardano costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

**UP - FRONT:** costi fissi addebitati al momento della sottoscrizione del contratto e maturati interamente all'atto del perfezionamento dello stesso e, pertanto, non suscettibili di rimborso.

Testo eliminato

**RIMBORSO ANTICIPATO:** diritto del Cliente di rimborsare il prestito in tutto o in parte anticipatamente rispetto alla durata concordata, dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo. In caso di rimborso anticipato al Delegante viene richiesto, il versamento del capitale residuo, degli interessi maturati, delle eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti, oltre alla penale per l'estinzione anticipata che non può comunque superare la percentuale prevista per legge. **Il Cliente avrà diritto al rimborso, secondo il criterio del costo ammortizzato, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, ad eccezione delle imposte.**

**SPESE DI ISTRUTTORIA:** comprende le spese di istruttoria per le attività svolte al momento dell'impianto della pratica a quelle necessarie per perfezionare la delegazione di pagamento (notifica ATC). **In caso di estinzione anticipata del finanziamento, queste spese saranno rimborsate al Cliente - per la parte non maturata - secondo il criterio del costo ammortizzato**

Testo eliminato

Le previsioni contrattuali della richiesta di finanziamento non modificate dal presente documento resteranno in vigore come già convenute.

FIRMA	DATA	IL CLIENTE
		↓

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI DA PARTE DEL CLIENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 CODICE CIVILE

FIRMA	DATA	IL CLIENTE
		↓